

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE
DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA)
E ALTRI RISCHI DIVERSI (ARD) - Infortuni del Conducente**

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (DRPC) SICILIA

LOTTO n. 5

CIG 8936802250

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI

Art. 1 – Definizioni

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Società, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Accessori aggiuntivi/optionals	Equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta e a pagamento del cliente
Accessori di serie	Equipaggiamenti normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice e compresi nel prezzo base del listino
Accessori fono/audiovisivi	Radio, radiotelefoni, lettori compact disk, lettori dvd, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature del genere stabilmente fissate al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico
Veicolo	veicoli di proprietà o in uso esclusivo all'Ente.
Annualità assicurativa (o periodo di assicurazione)	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
Assicurato	Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
Assicurato aggiunto	I soggetti autorizzati della cui opera il Contraente si avvale a qualunque titolo ed i soggetti a cui è riconosciuta tale qualifica nel testo contrattuale.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Broker	Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861.
Comunicazioni	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Cose	Gli oggetti materiali e gli animali.
Franchigia assoluta	La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che resta a carico dell'assicurato, anche se anticipata dalla Società. Pertanto non si darà luogo ad indennizzo quando il danno risulta di grado inferiore alla franchigia. Se invece il danno risulta superiore, l'indennizzo verrà corrisposto esclusivamente per la parte eccedente, decurtando dall'indennizzo quanto ricompreso nella franchigia.
Garanzie	Le prestazioni oggetto dell'Assicurazione dovute dalla Società.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Legge	D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni nonché i regolamenti di esecuzione della predetta Legge e loro successive modifiche ed integrazioni.
Massimale per sinistro o limite di indennizzo	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.

Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo rischio assoluto	La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c.
Danno parziale	Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno Totale	il danno si considera totale nei casi in cui il veicolo in seguito a: furto o rapina, non sia più stato ritrovato ovvero ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempre che l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.
Regolamento	I regolamenti di esecuzione della Legge e loro successive modifiche ed integrazioni
Risarcimento	La somma dovuta dalla Società al danneggiato in caso di sinistro.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'assicurato.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	L'impresa assicuratrice o le imprese in coassicurazione
Terzi interessati	Le altre persone fisiche o giuridiche titolari di un interesse giuridicamente rilevante sui beni oggetto dell'assicurazione.
Valore commerciale	Il valore del veicolo assicurato desumibile da riviste specializzate o dai rivenditori autorizzati o, in mancanza, il valore di mercato
Valore intero	La forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale ex art. 1907 c.c.
Infortunio	evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o un'invalidità permanente e/o una inabilità temporanea.
Infortunio Professionale	Infortunio occorso in occasione di servizio, nonché riconosciuto come tale dall'INAIL.
Invalidità Permanente	La diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.
Malattia	Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio

Art. 1 – Durata dell'assicurazione, disdetta annua (opzione base)

L'Assicurazione avrà durata dalle ore 24.00 del 30/12/2021 alle ore 24.00 del 30/12/2023 con il seguente frazionamento semestrale:

- 30/12/2021 – 30/06/2022
- 30/06/2022 – 30/12/2022
- 30/12/2022 – 30/06/2023
- 30/06/2023 – 30/12/2023

La presente polizza non prevede il tacito rinnovo e non occorre disdetta tra le parti. I premi annui di tariffa resteranno uguali per l'intera durata del contratto.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente.

Le Parti hanno la facoltà di disdire annualmente la polizza con preavviso di 90 gg..

E' inoltre facoltà del contraente, in occasione di ciascun rinnovo annuale, escludere le garanzie accessorie alla RCA (Incendio, Kasko e infortuni del conducente).

Art. 1 – Durata dell'assicurazione, disdetta annua (opzione migliorativa - vale 5 punti)

L'Assicurazione avrà durata dalle ore 24.00 del 30/12/2021 alle ore 24.00 del 30/12/2023 con il seguente frazionamento semestrale:

- 30/12/2021 – 30/06/2022,
- 30/06/2022 – 30/12/2022,
- 30/12/2022 – 30/06/2023,
- 30/06/2023 – 30/12/2023.

La presente polizza non prevede il tacito rinnovo e non occorre disdetta tra le parti. I premi annui di tariffa resteranno uguali per l'intera durata del contratto.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente.

Le Parti hanno la facoltà di disdire annualmente la polizza con preavviso di 90 gg..

Seguito offerta migliorativa in sede di gara, la Società rinuncia alla facoltà di recesso.

E' inoltre facoltà del contraente, in occasione di ciascun rinnovo annuale, escludere le garanzie accessorie alla RCA (Incendio ed eventi speciali, Furto e infortuni del conducente).

Art. 2 – Modifiche all'assicurazione.

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

La Società presta l'assicurazione e determina il premio dei singoli veicoli sulla base delle dichiarazioni del Contraente. Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Art.4 – Pagamento del premio (opzione base)

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 90 giorni dalla data della decorrenza della polizza, altrimenti la garanzia si interrompe alle ore 24:00 del sessantesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 90° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del novantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art.4 - Pagamento del premio (opzione migliorativa - vale 10 punti)

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 120 giorni dalla data della decorrenza della polizza, altrimenti la garanzia si interrompe alle ore 24:00 del centovesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 120° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del centovesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 - Libro Matricola – Inclusioni ed esclusioni – calcolo e regolazione del premio

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e

successivamente purchè intestati e/o in uso al contraente presso il P.R.A..

Per i veicoli inclusi in garanzia nel corso delle annualità assicurative, il premio sarà determinato per analogia a quello dell'offerta presentata in occasione della partecipazione alla gara che ha dato luogo all'aggiudicazione del contratto, interpretando questa nella condizione favorevole per il Contraente.

Le richieste di esclusioni di veicoli, in conseguenza di vendita, distruzione, fermo tecnico demolizione o esportazione definitiva di essi, saranno accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni originali.

Le inclusioni di nuovi mezzi od esclusioni di mezzi assicurati, verranno comunicati, al loro verificarsi dall'Assicurato. Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia dovrà avere effetto o cessare alle ore 24.00 del giorno indicato nella comunicazione del Contraente e nel caso di nuove inclusioni in garanzia, la Società provvederà alla consegna del relativo contrassegno. In caso di movimentazione in esclusione o inclusione, il premio di ciascun veicolo dovrà essere calcolato in 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La Compagnia di assicurazione emetterà alla scadenza del contratto, apposita appendice in cui verrà indicata la regolazione del premio intervenuta a seguito delle variazioni di cui sopra.

L'appendice di regolazione dovrà essere perfezionata nei tempi previsti dall'art. "pagamento del premio" di cui alla precedente sezione, che decorreranno dalla data di ricezione del documento di regolazione.

Art. 6 – Consegna certificati e contrassegni

Fermo restando l'obbligo della Società aggiudicataria di porre in copertura nei termini espressamente indicati nel presente capitolato, tutti gli autoveicoli di cui all'allegato elenco mezzi, la Società stessa si obbliga a consegnare i certificati di assicurazione presso la sede del Dipartimento Regionale della Protezione Civile (DRPC) Sicilia, entro le 24.00 del giorno antecedente la data di decorrenza della copertura, ancorchè l'effettivo pagamento del premio non sia ancora avvenuto.

Art. 7 – Obblighi del contraente in caso di sinistro.

In caso di sinistro, il contraente, si impegna a dare immediato avviso scritto alla compagnia assicuratrice.

Art. 8 – Obblighi della società (opzione base)

La Società si impegna a fornire, semestralmente, dietro richiesta del Contraente, resoconti sullo stato dei sinistri denunciati, che comprenderanno i seguenti elementi:

- Estremi del sinistro;
- Stato di avanzamento dell'Iter liquidativo;
- Importi liquidati e/o riservati.

Art.8 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio con applicazione di penalità in caso di inadempimento (opzione migliorativa - vale 5 punti)

La Società:

1)entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,

2)entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,

3)nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico editabile equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

sinistri denunciati;

-sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);

-sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);

-sinistri senza seguito;

-sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa per tutta la durata della presente polizza nonché per i 5 anni successivi alla cessazione della stessa; rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di €. 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 9 – Oneri Fiscali.

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti ad essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 – Foro competente.

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge.

Per quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.

Art. 12 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 13 Interpretazione del Contratto - Clausola di Buona Fede estesa

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l'oggetto dell'Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i giorni previsti. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l'estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.

Art.14 – Ispezione delle cose assicurate

La società potrà esercitare sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato si assume l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art.15 – Prevalenza

Tutte le condizioni generali, speciali, aggiuntive dello stampato di polizza, qualora siano incompatibili con le presenti condizioni particolari si intendono abrogate.

Art. 16 – Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita tra più Società:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale;
- tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Delegataria;
- ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal contraente direttamente alla compagnia delegataria per conto di tutte le coassicuratrici contemplate dalle condizioni di polizza.

Art. 17 - Veicoli Assicurabili

Possono essere assicurati tutti i veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi di legge di proprietà e/o, leasing finanziario e/o noleggio e/o in uso della società contraente e/o delle società assicurate nell'ambito delle attività professionali a cui sono destinati e/o per uso extra professionale.

Si prende atto che, anche per esigenze di servizio, i veicoli assicurati possono essere modificati rispetto a come forniti dalle case costruttrici sia nella meccanica che nella carrozzeria / attrezzature senza che ciò possa costituire aggravamento di rischio o rischio diverso.

L'assicurazione è prestata per i veicoli esistenti alla data di decorrenza della polizza e per i veicoli che verranno inclusi successivamente nel corso di validità della stessa.

Art. 18 - Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per tutti gli stati che fanno parte del sistema della carta verde le cui sigle internazionali non siano in esse barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La copertura è valida anche se tale carta verde non è stata rilasciata.

Art. 19 - Criteri di valutazione dei rischi

Ai fini della valutazione dei rischi previsti dal presente contratto, di seguito viene fornito l'elenco dei veicoli da assicurare e per ciascun mezzo vengono indicati: marca e modello, targa, cavalli fiscali, peso complessivo a pieno carico, classe di merito e valore assicurato. A fianco di ciascun veicolo si lasciano gli spazi per l'indicazione del premio annuo lordo. La quotazione dovrà essere formulata tenendo conto della rispettiva classe di provenienza indicata nell'allegato. Relativamente ai ciclomotori e motocicli eventualmente previsti, il premio proposto dovrà corrispondere a quella stabilito da ciascuna Impresa per la "classe di ingresso".

Si precisa infine che il premio annuo di polizza è subordinato alla verifica delle classi di merito di effettiva assegnazione.

Art. 20 – Tipologia del rischio RCA

I nuovi mezzi acquistati nel corso di validità del contratto assicurativo, saranno assicurati dalla Compagnia agli stessi tassi e condizioni della presente polizza. Dovranno essere ammesse sostituzioni di veicoli in cambio di altri esclusi, se la comunicazione di inclusione avviene entro la scadenza di ciascuna annualità assicurativa.

Art. 21 – Clausola Broker

Per la gestione del presente contratto, la contraente dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Catania - Viale Vittorio Veneto n.30

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società. Qualora la società intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 6% del premio imponibile per ramo RC Auto e del 12% sul premio imponibile per gli altri rami. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.

Art. 22 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo sarà portato a termine entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa alla Compagnia di Assicurazione

Art. 23 - Termine di prescrizione

I termini di prescrizioni previsti dalle vigenti leggi s'intendono a 2 (due) anni dalla data di accadimento.

Art. 24 – Periodo di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Si applicano le eventuali modifiche in tema di "Dematerializzazione dell'attestazione di Rischio" di cui al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.

Art. 25 - Gestione delle vertenze

La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società presta inoltre la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese come previsto dall'Art. 1917 del Codice Civile anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione e massimali

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto. L'assicurazione può essere prestata per i veicoli di proprietà, in locazione o in noleggio al Contraente nonché a veicoli il cui intestatario al PRA sia diverso dal Contraente.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione (compresa la sosta) di veicoli in aree private.

Premesso:

- Che l'intero parco veicoli a motore del Dipartimento Regionale della Protezione Civile (DRPC) Sicilia è descritto in allegato.
- Che i mezzi sono individuati per marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio, potenza fiscale per il parco autovetture;
- Peso complessivo a pieno carico per il parco autocarri e macchine operatrici;
- Cilindrata per il parco motofurgoni e ciclomotori;
- Numero posti per autobus;
- Classe bonus/malus in corso per le autovetture;

si assicura:

l'intero parco veicoli a motore con un massimale per sinistro individuato:

€ 12.000.000,00 massimale per sinistro - € 12.000.000,00 per persona - € 12.000.000,00 per danni a cose/animali per tutti i veicoli del Dipartimento Regionale della Protezione Civile (DRPC) Sicilia;

Opzione migliorativa: € 15.000.000,00 massimale per sinistro - € 15.000.000,00 per persona - € 15.000.000,00 per danni a cose/animali - unico per tutti i veicoli del Dipartimento Regionale della Protezione Civile (DRPC) Sicilia – Vale 15 punti

€ 32.000.000,00 massimale per sinistro - € 32.000.000,00 per persona - € 32.000.000,00 per danni a cose/animali per gli autobus del Dipartimento Regionale della Protezione Civile (DRPC) Sicilia.

Si applicano comunque gli adeguamenti di massimale previsti dal DDL concorrenza 02/08/2017 per le diverse categorie di veicoli assicurati, anche se superiori a quanto sopra indicato.

Art. 2 – Condizioni particolari

Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate, inoltre, alle seguenti condizioni particolari:

- La responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
- La responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo,
- La responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall'utilizzo dei veicoli in aree private
- Rinuncia alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo: la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente, proprietario dei veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori, anche occasionali:
 - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.
 - nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato, abusivo o comunque non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed alle indicazioni della carta di circolazione.

- nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del Codice della strada e successive modifiche e integrazioni, salvo che venga accertato uno stato di etilismo cronico. L'assicurazione non è operante nel caso in cui il Contraente non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.
- se il conducente è in possesso di patente idonea ma o non abilitata alla guida a norma delle disposizioni vigenti.
- Responsabilità civile trasportati: L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.
- Carico e scarico: L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, se eseguite con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo. La garanzia viene prestata per gli stessi massimali indicati in polizza per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna ed i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, ad impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto in genere si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
- Rimorchi: applicabile se emesso certificato e contrassegno con indicazione di immatricolazione al PRA di veicolo rimorchiato e/o rimorchio nel campo tipo del veicolo - la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonchè, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per i danni derivanti da vizi occulti o da difetti di manutenzione.
- Spese di dissequestro: la società rimborsa sino alla concorrenza di € 1.000,00 le spese di assistenza legale sostenute dall'Assicurato per il recupero del veicolo identificato in polizza a seguito di sequestro del medesimo da parte dell'Autorità giudiziaria per incidente di circolazione;
- Soccorso vittime della strada: la società risponde fino a concorrenza di € 300,00 per evento dei danni alle parti interne del veicolo identificato in polizza, in conseguenza del trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione dal luogo del fatto al posto di soccorso medico;
- Indennità da ricovero ospedaliera: in caso di incidente di circolazione occorso al veicolo oggetto di garanzia, che comporti il ricovero del conducente in Istituto di cura, la Società risponde dell'infortunato per tutta la durata del ricovero, un'indennità giornaliera di 30,00. La garanzia è prestata con il limite di € 500,00 per evento e per periodo assicurativo annuo e la Società effettuerà il pagamento del dovuto al termine del ricovero. La corresponsione dell'indennità è subordinata alla presentazione del foglio di dimissione rilasciato dall'istituto di cura che contenga l'indicazione della prognosi e dei giorni di degenza. La garanzia è operante alla condizione che l'incidente che ha dato luogo al ricovero non sia conseguenza diretta ed esclusiva dell'inosservanza, da parte del conducente degli artt. 186 e 187 del codice della strada. La società rinuncia a favore dell'assicurato e dei suoi aventi causa al diritto di surrogazione che gli compete ai sensi dell'art. 1916 del cc verso i terzi responsabili dell'infortunio.
- Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà: la società provvede al risarcimento, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza dei danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione o scoppio del carburante del veicolo assicurato:
 - a. a terzi, in caso di danni non risarcibili ai sensi del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209, esclusi i danni a persone e cose trasportate;
 - b. al locale adibito a rimessa, di proprietà dell'intestatario al PRA del veicolo o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio, o locatario in leasing.
- Sequestro penale: in caso di sequestro penale disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti di circolazione avvenuti durante il periodo di validità della presente polizza, la Società indennizza le spese di dissequestro, nella misura stabilita convenzionalmente in € 25,00 per ciascun giorno di forzata sosta del veicolo, con il massimo di 30 gg; la garanzia opera a condizione che la procedura sia instaurata e seguita dai

legali di fiducia della società e vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, dello stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

- Bagagli trasportati: la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'Assicurato in conseguenza di incendio o incidente con altro veicolo identificato, limitatamente ai bagagli del conducente e dei trasportati sino alla concorrenza di € 500,00 per ogni sinistro; la garanzia è valida esclusivamente per i beni di proprietà dell'Assicurato o dei trasportati con esclusione di: preziosi, apparecchi fotografici, apparecchi fini audiovisivi e ottici, denaro, titoli, documenti e biglietti da viaggio, oggetti di artigianato.
- Danni cagionati da colpa grave: L'Impresa è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo descritto in polizza

Art. 3 – Garanzie accessorie RCA Rimborso

Spese Per Intervento Chirurgico

La società rimborsa le spese, documentate con certificazione originale, effettivamente sostenute dal conducente in conseguenza di intervento chirurgico resosi necessario a seguito di incidente stradale sino alla concorrenza massima di € 3.000,00 per evento.

La garanzia è operante alla condizione che l'incidente che ha dato luogo al ricovero non sia in conseguenza diretta ed esclusiva dell'inosservanza, da parte del conducente, degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

La società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Documenti (Limitatamente ad autoveicoli e motoveicoli)

In caso di incendio, furto o distruzione totale del veicolo, tramite una società appositamente incaricata, si provvederà a reperire in nome e per conto dell'assicurato i seguenti documenti:

- estratto cronologico,
- certificato di perdita di possesso del veicolo.

Immatricolazione Veicolo Sostitutivo

La società rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile che abbia determinato danno totale, le spese sostenute dall'intestatario al PRA per l'immatricolazione di un veicolo.

Il rimborso:

- è integrale se il nuovo veicolo ha una cilindrata uguale o inferiore a quella del veicolo assicurato;
- è pari alle spese di immatricolazione del veicolo assicurato, se il nuovo veicolo ha una cilindrata superiore;
- corrisponde alle spese di voltura con il limite delle spese di immatricolazione del veicolo assicurato, se questo è sostituito da un veicolo usato.

Duplicazione Patente

La società rimborsa, in caso di furto, incendio o smarrimento della patente di guida, le spese sostenute dall'intestatario al PRA del veicolo, per la duplicazione della stessa.

Perdita Delle Chiavi

L'Impresa rimborsa, previa presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00 per ogni sinistro.

Spese di immatricolazione - spese di assicurazione rca - tassa di proprietà'

La garanzia opera in tutti i casi in cui l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro. L'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'intestatario al PRA per la reimmatricolazione a seguito di:

- distruzione, furto o smarrimento targa;
- perdita dei documenti di circolazione in conseguenza di furto parziale o incendio parziale;
- ritrovamento del veicolo dopo furto o rapina con telaio contraffatto, in questo caso il rimborso comprenderà anche le spese per la ripunzonatura.
- L'importo pari ad 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

Art. 4 – Garanzie accessorie (sempre operanti)

Estensioni alla garanzia RCA

Le garanzie RCA si intendono estese:

- nel caso di impiego di autoveicoli a scopo di prova, collaudo, dimostrazione;
- agli autoveicoli destinati ad esercitazione di guida per l'abilitazione del personale dipendente, in tal caso l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
- agli autoveicoli che fermi senza conducente si dovessero accidentalmente e per qualsiasi ragione muovere provocando danni a terzi;
- agli autoveicoli trainanti e trainati a rimorchio per effetto di guasti che non consentano la circolazione;
- agli autoveicoli tutti nell'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e comunque nei locali tutti in uso e/o proprietà dell'Assicurato/Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli;
- agli autoveicoli (ad esempio pulmini adibiti al trasporto di disabili, anziani ecc.) in occasione dell'apertura e chiusura delle portiere e durante la salita e la discesa dei passeggeri;
- Si intendono compresi in garanzia i veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici, nonché i veicoli adibiti al trasporto di gas tossici o di materie esplosive a condizione che la destinazione d'uso corrisponda a quella prevista dal libretto di circolazione.

Imbrattamento della tappezzeria

L'Impresa, rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada comprovato con attestati di pubbliche autorità o di addetti di nosocomi e/o ospedali fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro.

Art. 5 – Denuncia del sinistro

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 30 giorni dal suo verificarsi o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve indicare:

- Luogo e la Provincia di accadimento (Città, via, ecc.)
- Data dell'evento (compreso ora)
- Targa
- Targhe di eventuali altri veicoli coinvolti
- Cause
- Modalità che l'hanno determinato e le relative conseguenze
- Generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte
- Generalità, indirizzo, copia carta d'identità e codice fiscale di eventuali testimoni (se conosciuti / in possesso)
- Dichiarazione testimoniale firmata (se in possesso)
- Entità dei danni (se conosciuti)
- Indirizzo ove il mezzo coinvolto nel sinistro è visionabile da parte del perito.

La Società, a seguito della denuncia del sinistro, dovrà comunicare alla Contraente la presa in carico del sinistro stesso indicando il nr. di sinistro e la targa del veicolo.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
- b) alla Società del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Art. 6 - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)

Per i Sinistri che rientrano nella procedura e nella disciplina del "Risarcimento Diretto" prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice inteso come danni al veicolo, così come per i sinistri rientranti nelle garanzie aggiuntive, l'Assicurato ha facoltà di far riparare il Veicolo in forma specifica presso le strutture convenzionate dell'impresa concordati tra le parti (mediante cessione del credito) anche in caso di indennizzo parziale.

All'elenco delle strutture convenzionate indicate dalla Società il Contraente potrà, in casi specifici, aggiungere particolari Ditte per tenere conto dell'eventuale specialità della riparazione dei mezzi.

Per effetto della cessione del credito da parte del Contraente (ovvero gli Uffici centrali e periferici) in favore del riparatore, l'Impresa procederà a liquidare, anche in caso di indennizzo parziale, alla Ditta riparatrice l'importo dovuto per la riparazione al lordo delle imposte: la relativa fattura sarà intestata all'Impresa, e la Ditta riparatrice verserà direttamente all'Eraio le somme dovute a titolo di imposta. Pertanto al Contraente non dovranno pervenire pagamenti a titolo di rimborso di imposta per la successiva applicazione dello "split-payment".

Art. 7 - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 11, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla Società del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.

Art. 8 - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

Art.9 - Formula tariffaria Bonus/Malus

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli

- ciclomotori,
- motoveicoli,
- autovetture,
- altri veicoli.

L'Assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti dal precedente art. 8, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la tabella di merito che segue:

Classi di merito	Coefficienti Autovetture	Coefficienti Motoveicoli	Coefficienti Altri veicoli
1	0,50	0,29	0,73
2	0,53	0,30	0,76
3	0,56	0,31	0,79
4	0,59	0,32	0,82
5	0,62	0,33	0,86
6	0,66	0,36	0,89
7	0,70	0,40	0,93
8	0,74	0,45	0,96
9	0,78	0,50	1,00
10	0,82	0,56	1,04
11	0,88	0,63	1,08
12	0,94	0,71	1,13
13	1,05	0,80	1,17
14	1,15	0,90	1,22
15	1,35	1,00	1,30
16	1,65	1,50	1,40
17	2,00	2,00	1,55
18	2,50	2,50	1,80

All'atto della stipulazione, trattandosi prevalentemente di mezzi già assicurati, il contratto è assegnato, per ogni veicolo, alla classe di merito riportata nelle rispettive schede e corrispondente alla tabella di cui sopra.

Il contratto è assegnato alla 14 classe se relativo a:

- veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico. Il contratto è assegnato alla 13 classe se relativo a veicolo assicurato in precedenza con formula tariffaria "Franchigia fissa ed assoluta".

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato, all'atto di rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive sotto riportata a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti

a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, la Società abbia provveduto alla destinazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di costituzione di riserva, il contratto, anche e in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerata immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Forma "Bonus/Malus", il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 12, rilasciata dal precedente assicuratore. In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "bonus malus" che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In mancanza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione della stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "bonusmalus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era state assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione dell'ottavo comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è state stipulato con la clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il contratto è assegnato alla classe di merito 14.

La disposizione di cui al settimo comma non si applica qualora il contratto precedente sia state stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Società o al Commissario Liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C. gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era state assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al settimo e ottavo comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purchè ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Società entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegna dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedente alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione della state di rischio.

Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi sesto, settimo, ottavo, nona e decimo la disposizione del quinto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "bonus-malus" in corso con la Società che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

La Società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo utile, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe state assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società invierà all'Assicurato una nuova attestazione dello state del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia state stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

E' data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla seguente riportata tabella, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'Impresa Gestionaria ai sensi dell'art. 30 della Convenzione CARD.

Per i motoveicoli e gli altri veicoli la classe di entrata corrisponde al coefficiente 1,00

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE – AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI

Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"					
Classe di Merito	0	1	2	3	4 o più sinistri
1	1	4	8	12	16
2	1	5	9	13	17
3	2	6	10	14	18
4	3	7	11	15	18
5	4	8	12	16	18
6	5	9	13	17	18
7	6	10	14	18	18
8	7	11	15	18	18
9	8	12	16	18	18
10	9	13	17	18	18
11	10	14	18	18	18
12	11	15	18	18	18
13	12	16	18	18	18
14	13	17	18	18	18

15	14	18	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18
TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE – ALTRI VEICOLI					

Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"					
Classe di Merito	0	1	2	3	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario-assicurato o del locatario nel caso di leasing.

Nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva del veicolo assicurato, di sua consegna in conto vendita e di sua sostituzione con altro della stessa tipologia da parte dello stesso proprietario, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e viene mantenuta la classe di merito maturata. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata. Tale diritto viene riconosciuto anche presso altro assicuratore, purché la stipula avvenga entro un anno dalla data del furto.

Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato o l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

Art.9 bis - Formula tariffaria "Fissa" con maggiorazione del premio per sinistrosità (pejus)

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli Autoveicoli superiori a 6 tonnellate:

- motoveicoli adibiti al trasporto di cose,
- autoveicoli adibiti al trasporto di cose,
- autoveicoli adibiti ad uso speciale.

L'Assicurazione è soggetta a maggiorazione del premio come di seguito precisato:

Qualora nel periodo di osservazione quale definito nel precedente art. 8 vengono pagati due sinistri il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora l'attestazione di cui all'art. 12, rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta. Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.

In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto.

Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
- c) veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia".

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui ai precedenti punti a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma.

La Società, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successive alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata. Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari, o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare ad avere fatto richiesta dell'attestazione alla Società od al Commissario Liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.

E' data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'Impresa Gestionaria ai sensi dell'art. 30 della Convenzione CARD.

Art. 10 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rendere disponibile al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione,
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata.
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva,
- l'indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con soli danni alle cose o con danni alle persone;
- la firma dell'assicuratore.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;

- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve rendere disponibile alla Società l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Art. 1 – INCENDIO - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa indennizza, nei limiti ed alle condizioni precisate sul singolo veicolo, danni materiali e diretti causati da:

- Incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;

I valori dei singoli autoveicoli dovranno essere dedotti tenendo conto dei dati tecnici contenuti nell'allegato elenco al capitolato;

- nel caso di danno totale di un veicolo, il suo valore commerciale sarà determinato sulla base della quotazione QUATTORUOTE relativa all'epoca del danno stesso, fatta eccezione per gli autoveicoli aventi meno di un anno dalla data di prima immatricolazione, il cui valore commerciale sarà riferito alla fattura di acquisto IVA compresa.

- nel caso di danno parziale di un veicolo il cui ammontare verrà determinato dalle fatture per le riparazioni effettuate, previa perizia della società, senza degrado economico.

- il Dipartimento Regionale della Protezione Civile (DRPC) Sicilia, in caso di danno totale integrerà la denuncia di sinistro con la denuncia presentata all'autorità competente.

- il danno verrà liquidato dalla Società entro 15 gg. successivi alla presentazione della perizia corredata dalle fatture di spesa sostenute dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile (DRPC) Sicilia o dalla produzione della documentazione occorrente nel caso di danno totale.

ESCLUSIONI - L'assicurazione non comprende i danni:

- a) energia nucleare o di radioattività;

- b) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Contraente, dall'Assicurato, dai dipendenti o comunque dalle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;

- c) dal coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato; qualora il contraente o assicurato non siano persone, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

- d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;

- dl) causati da semplici bruciature non seguite da incendio.

ACCESSORI FONOAUDIOVISIVI

L'assicurazione può essere estesa agli accessori fonoaudiovisivi e agli impianti aggiuntivi, ma deve obbligatoriamente comprendere la garanzia incendio.

Art. 2 - EVENTI SOCIO POLITICI ED ATTI VANDALICI - Oggetto dell'assicurazione (Opzione base) (garanzia prestata in abbinamento con la Garanzia Incendio)

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di disordini, scioperi, atti di terrorismo e atti di vandalismo e dolosi (compresi anche: tumulti, occupazioni militari, invasione, sommosse, sabotaggio, sia sotto forma di danneggiamento da incendio, che da scoppio e/o deflagrazione di ordigni esplosivi e/o altri danni intenzionalmente - commessi contro l'Ente in genere, contro il Dipartimento Regionale della Protezione Civile (DRPC) Sicilia, suoi amministratori, rappresentanti e dipendenti, tentati o consumati) - con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell'evento.

La società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata in termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 10% con il minimo di € 250,00. Se al momento del sinistro il veicolo assicurato ha compiuto tre anni di vita a partire dalla data di prima immatricolazione, lo scoperto viene elevato al 15% col minimo di € 500,00. La Società si riserva la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta.

Art. 2 - EVENTI SOCIO POLITICI ED ATTI VANDALICI - Oggetto dell'assicurazione (Opzione migliorativa - vale 5 punti)
(garanzia prestata in abbinamento alla garanzia Incendio)

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di disordini, scioperi, atti di terrorismo e atti di vandalismo e dolosi (compresi anche: tumulti, occupazioni militari, invasione, sommosse, sabotaggio, sia sotto forma di danneggiamento da incendio, che da scoppio e/o deflagrazione di ordigni esplosivi e/o altri danni intenzionalmente - commessi contro l'Ente in genere, contro il Dipartimento Regionale della Protezione Civile (DRPC) Sicilia, suoi amministratori, rappresentanti e dipendenti, tentati o consumati) - con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell'evento.

La società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata in termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.
La Società si riserva la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta.

ART. 3 - EVENTI ATMOSFERICI - Oggetto dell'assicurazione
(garanzia prestata in abbinamento alla garanzia Incendio)

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, pietre, frane, smottamenti, slavine, valanghe, straripamenti, mareggiate, caduta neve, ghiaccio, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere.

La garanzia è prestata "a primo rischio assoluto" ed entro i seguenti limiti di risarcimento, a scelta del contraente come indicato nell'allegato "Elenco mezzi":

1. Euro 2.500,00, previa deduzione di una franchigia di € 250,00 da calcolarsi sull'importo del danno;
2. Euro 5.000,00, previa deduzione di una franchigia di € 500,00 da calcolarsi sull'importo del danno;
3. Euro 8.000,00, previa deduzione di una franchigia di € 500,00 da calcolarsi sull'importo del danno;
4. Euro 10.000,00, previa deduzione di una franchigia di € 500,00 da calcolarsi sull'importo del danno;
5. Euro 20.000,00, previa deduzione di una franchigia di €1.000,00 da calcolarsi sull'importo del danno.

La società si riserva la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta

Art. 5 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo sarà portato a termine entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della documentazione completa alla Società.

Art. 6 - Clausola Arbitrale

Mancando l'accordo sulla liquidazione dei danni, questa é deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta é fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi delle Condizioni d'Assicurazione relative alla garanzia di Responsabilità Civile.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito fa carico per metà all'Assicurato.

Art. 7 - Surroga

La Società in caso di sinistro la cui responsabilità è imputabile a terzi rinuncia al diritto di surrogazione (art. 1916 C.C.) nei confronti del Contraente / Assicurato, dei suoi Amministratori e dipendenti, collaboratori e/o prestatori d'opera anche occasionali, delle persone della cui opera il Contraente / Assicurato si avvalga a qualsiasi titolo nello svolgimento della propria attività, persone o enti/Società comunque autorizzati all'uso dei veicoli, nonché nei confronti dei proprietari o locatari dei veicoli, escluso il caso di dolo e a condizione che l'assicurato non eserciti egli stesso azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

Art. 8 - Modalità di Denuncia del Sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto al Broker oppure alla Società. La denuncia deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.

In caso di furto e rapina l'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità di Polizia ed inviare copia alla Società; in caso di presunta perdita totale deve inoltre presentare alla Società dichiarazione di perdita di possesso del veicolo ed estratto cronologico rilasciati dal P.R.A. La Società rinuncia a richiedere all'Assicurato copia del provvedimento di archiviazione del procedimento giudiziario.

Art. 9 - FURTO E RAPINA

L'Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono a risarcire al Contraente i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli assicurati il cui valore è indicato nell'elenco allegato in conseguenza del furto (totale o parziale) e della rapina consumati o tentati, con una franchigia fissa di € 100,00 (cento).

Rischi inclusi nell'assicurazione

Sono compresi in garanzia:

- i danni prodotti ai veicoli nell'esecuzione ed in conseguenza del furto o della rapina;
- i danni conseguenti al furto, rapina o vandalismo di accessori audiovisivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, registratori e simili;

i danni determinati od agevolati da dolo delle persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge (art. 1900 II° c. C.C.).

Rischi esclusi dalla garanzia

I danni avvenuti in conseguenza di:

- atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività;
- determinati o agevolati da dolo del Conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato;
- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ed allenamenti.

Recupero veicolo rubato

Limitatamente alla garanzia furto il Contraente e tenuto non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito l'Impresa. Il valore del recuperato, realizzato prima del pagamento dell'indennizzo, sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quando fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà dell'Impresa se questa ha pagato integralmente, se invece l'indennizzo fosse stato parziale, il recupero è ripartito fra le parti in proporzione del danno sopportato.

Art.1 - Assistenza – Soccorso Stradale

Qualora il veicolo, fino a Q.li 35, abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto, un fermo, un furto tentato o parziale, una rapina tentata;
 - un furto totale o una rapina, seguiti da ritrovamento, con danni tali da renderne impossibile l'utilizzo,
- la Società metterà a disposizione dell'assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso presso l'officina più vicina o, in alternativa e se si trovano entro un raggio di km. 5, all'officina indicata dal conducente o al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure alla residenza o al domicilio del conducente.

Sono a carico dell'assicurato:

- le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

Tutti gli autoveicoli assicurati si intendono inoltre coperti da assistenza **carro attrezzi**, nel caso di sinistro sia attivo che passivo. Tale assistenza dovrà consistere nell'invio nel più breve tempo possibile, o in subordine alla liquidazione diretta delle eventuali spese, di un idoneo carro attrezzi atto al traino dell'automezzo sinistrato presso l'officina convenzionata più vicina.

Art.2 - Recupero veicolo uscita di strada

Qualora il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale la società provvederà ad inviare un mezzo di soccorso appropriato per riportare il veicolo nell'ambito della sede stradale. Indennizzo fino alla concorrenza di un importo massimo di € 200,00 per sinistro per le autovetture, i motoveicoli e gli altri veicoli fino a 3,5 tonnellate di peso o di € 2.600,00 per gli altri veicoli oltre i 3,5 tonnellate di peso.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate.

Art.3 - Cristalli (opzione base)

La società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o per la riparazione di parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e quelli del tetto del veicolo assicurato, in caso di rottura degli stessi.

La garanzia è prestata, per ogni periodo assicurativo e indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, fino alla concorrenza di € 750,00 nel caso in cui l'assicurato si rivolga presso uno dei centri convenzionati segnalati dalla Società. In caso contrario, limitatamente alle autovetture la garanzia sarà prestata fino alla concorrenza di € 350,00, mentre per tutti gli altri veicoli, solo nel caso di sostituzione del cristallo, si applicherà lo scoperto del 10%. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni. Sono altresì esclusi i danni subiti in conseguenza di atti vandalici ed eventi socio-politici.

La società si riserva la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta.

Art.3 - Cristalli (opzione migliorativa – vale 10 punti)

La compagnia di assicurazione risponde dei danni materiali e diretti in conseguenza di rottura accidentale dei cristalli in genere.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

Art.4 - Onorari dei periti e consulenti (opzione facoltativa - vale 10 punti)

La Società si obbliga, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato, per la nomina del terzo Perito e ciò fino alla concorrenza del 2% dell'importo per sinistro liquidato a termini di polizza con il massimo di € 50.000,00.

Art. 5 - Dispositivi di Controllo e Sorveglianza (opzione facoltativa - vale 10 punti)

La Compagnia aggiudicataria si assumerà i costi relativi a: canone, installazione, montaggio, gestione (guasti/malfunzionamenti), smontaggio, di sistemi di controllo (da parte di installatore convenzionato) quali satellitare, black box e strumentazione similare, senza che alcun costo eventuale od ulteriore possa essere opposto al Contraente/Assicurato.

Art. 6 - Tutela tecnica e liquidazione dei sinistri

La Società con proprio legale assiste la Contraente gratuitamente nella gestione dei sinistri attivi e nell'assistenza tecnica. Inoltre rimborsa le eventuali spese legali sostenute dalla contraente nel limite dell'importo annuo di € 5.000,00.

Per quanto attiene le denunce di sinistro, anche se solo in via cautelativa, la Società è tenuta a di volta in volta a comunicare al Dipartimento Regionale della Protezione Civile (DRPC) Sicilia l'esito finale della relativa pratica, sia ai fini della variazione della classe di merito per le autovetture e del pejus per gli altri autoveicoli, che del diritto del Dipartimento Regionale della Protezione Civile (DRPC) Sicilia al risarcimento anche parziale del danno, nel caso in cui il sinistro si sia concluso con l'ammissione di un concorso di colpa.

La Società inoltre, per tutte le tipologie di sinistro sia RC Auto che per i sinistri che riguarderanno le garanzie incendio, furto parziale, atti vandalici eventi sociopolitici, eventi atmosferici e kasko, dovrà attivare la canalizzazione dei sinistri per la riparazione degli automezzi del Contraente presso carrozzerie qualificate convenzionate uniformemente distribuite su tutto il territorio della Regione Sicilia.

E facoltà dell'Assicurato far riparare il veicolo in forma specifica presso le strutture convenzionate dell'impresa concordati tra le parti (mediante cessione del credito) anche in caso di indennizzo parziale.

All'elenco delle strutture convenzionate indicate dalla Società il Contraente potrà, in casi specifici, aggiungere particolari Ditte per tenere conto dell'eventuale specialità della riparazione dei mezzi.

Per effetto della cessione del credito da parte del Contraente (ovvero gli Uffici centrali e periferici) in favore del riparatore, l'Impresa procederà a liquidare, anche in caso di indennizzo parziale, alla Ditta riparatrice l'importo dovuto per la riparazione al lordo delle imposte: la relativa fattura sarà intestata all'Impresa, e la Ditta riparatrice verserà direttamente all'Erario le somme dovute a titolo di imposta. Pertanto al Contraente non dovranno pervenire pagamenti a titolo di rimborso di imposta per la successiva applicazione dello "split-payment".

In entrambe le modalità suddette, l'impresa dovrà garantire i seguenti servizi:

- Riparazioni con ricambi originali eseguite da professionisti qualificati;
- garanzia di due anni su tutte le riparazioni effettuate;
- Assistenza completa dall'apertura del sinistro al disbrigo delle pratiche di rimborso;
- Corsia preferenziale nell'accettazione del veicolo e nella riparazione del danno.

L'attivazione della predetta procedura si concretizzerà con la comunicazione alla compagnia dell'avvenuto sinistro e della denominazione della carrozzeria convenzionata che si occuperà della riparazione dell'automezzo; il perito incaricato dalla compagnia si recherà presso l'officina indicata svolgendo la propria perizia e concordando con la stessa i costi della riparazione che saranno liquidati in via diretta dalla compagnia alla carrozzeria incaricata.

Terminata la riparazione l'autoveicolo dovrà essere, senza indugio, riconsegnato ad un dipendente incaricato del ritiro, che constata la riparazione, firmerà l'apposito modulo che autorizzerà la liquidazione.

La Compagnia dovrà fornire l'elenco delle officine convenzionate. Tutte le prestazioni attinenti la copertura assicurativa richiesta ed alle quali la società assicuratrice è obbligata a termini contrattuali e di legge, dovranno essere effettuate entro e non oltre il terzo giorno successivo alla richiesta o comunicazione dell'amministrazione.

SEZIONE 6 – ASSICURAZIONE INFORTUNI

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione – INFORTUNI DEL CONDUCENTE

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che il guidatore subisca in occasione della guida del veicolo identificato in polizza. L'assicurazione si intende operante dal momento in cui il guidatore sale a bordo, al momento in cui ne è disceso.

La garanzia si intende valida anche per gli infortuni che il guidatore subisca mentre attende in caso di fermata del veicolo alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia intendendosi per tali anche le eventuali operazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di marcia (es. sostituzione pneumatico).

Art. 2 - Somme assicurate

- a) € 300.000,00 per il caso morte
- b) € 300.000,00 per il caso di invalidità permanente, senza alcuna franchigia e/o scoperto;
- c) € 6.000,00 per il rimborso delle spese sostenute in conseguenza dell'infortunio senza alcuna franchigia e/o scoperto.

Relativamente al rimborso delle spese conseguenti all'infortunio, attengono:

- Le spese di trasporto in ambulanza dal luogo dell'infortunio al più vicino pronto soccorso o istituto di cura;
- Le spese per interventi chirurgici (onorari medici, diritti di sala operatoria, materiali di intervento, apparecchi terapeutici e di protesi applicati durante l'intervento), per accertamenti diagnostici e rette di degenza;
- Le spese per cure mediche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, effettuate nei 60 gg. successivi all'intervento e da questo rese necessarie.

Invalidità permanente secondo tabella I.N.A.I.L.

Per la invalidità permanente, la determinazione della percentuale, sarà stabilita in base alle tabelle I.N.A.I.L..

Art. 2 - Estensioni di garanzia

sono compresi nell'assicurazione i seguenti rischi:

- a) Infortuni subiti in conseguenza di malore o stato di incoscienza sempreché non determinati da abuso di alcolici e psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;
- b) Infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- c) Gli infortuni derivanti da tumulti popolari o sommosse a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- d) Le lesioni riportate in conseguenza dell'inspirazione accidentale di gas o vapori;
- e) L'annegamento a seguito di incidente occorso con il veicolo;
- f) Gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe.

Art. 3 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- dalla guida di qualsiasi veicolo a motore, se l'assicurato è privo della abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'assicurato possieda, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- dalla partecipazione a gare motoristiche in genere (e relative prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara) non di regolarità non indette dalla C.S.A.I. o dall'A.C.I., rally, nonché dalla partecipazione ad imprese anche sportive di carattere eccezionale od azioni temerarie. A titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate e traversate oltre le sei miglia;
- causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- da infarti;
- le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione da infortunio, indennizzabile a termini di polizza;
- da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;
- infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- infortuni sofferti dall'assicurato per effetto della sua ubriachezza o quelli sofferti in conseguenza delle proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;
- da ernie di qualsiasi tipo e quindi anche quelle discali, da qualsiasi causa determinate, le lesioni muscolari determinati da sforzi in genere, nonché le manifestazioni morbose causate da effetti emotivi;

Art. 4 - Rinuncia alla surrogazione

La compagnia rinuncia a favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione che le compete per l'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi dell'infortunio.

Art. 5 - Morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Compagnia liquida agli eredi la somma assicurata per il caso di morte.

Art. 6 - Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente, la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta, secondo la tabella INAIL ammessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e s.s.m.m.i.i..

Per gli assicurati mancini, si conviene che le percentuali di invalidità permanente previste nella citata tabella per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

Se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, la compagnia corrisponde agli eredi la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte. Il diritto all'indennità per invalidità permanente è personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la compagnia paga agli eredi l'importo liquidato o offerto.

Art. 7 - Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il contraente o l'assicurato o i suoi aventi diritto devono:

- a) fare denuncia per iscritto alla compagnia nel più breve tempo possibile, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, indicando luogo, ora e causa dell'evento o fornendo una dettagliata descrizione delle modalità di

accadimento;

- b)** unire alla denuncia dell'infortunio certificato medico rilasciato dal Pronto soccorso o dal medico che ha effettuato la prima visita dopo il sinistro;
- c)** documentare il decorso delle lesioni con certificati medici ed altra documentazione;
- d)** in caso di ricovero rinnovare i certificati alle rispettive scadenze;
- e)** in caso di esistenza di altre assicurazioni darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del cc;
- f)** consentire alla compagnia le indagini e gli accertamenti necessari.

L'inadempimento degli obblighi d'avviso di cui al presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 8 - Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da minorazioni e da condizioni patologiche preesistenti. In caso di perdita anatomica e/o funzionale di un organo e/o arto già minorato, le percentuali di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. 9 - Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni

In caso di divergenze sulla natura o le conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente, le Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, a decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte dal Consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove ha sede il Contraente.

Ciascuna delle parti sostiene le spese per il Medico da essa designato, per il terzo medico la spesa sarà ripartita al 50%.

Il Collegio suddetto può rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso può intanto concedere una provvisoria sull'indennità. Le decisioni sono prese a maggioranza e sono vincolanti per le parti.

Art. 10 - Liquidazione e pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, la Compagnia dà corso al pagamento quando l'Assicurato, o in caso di morte, i beneficiari dimostrino che il sinistro non è stato causato con dolo da parte del Contraente, dell'Assicurato e dei suoi beneficiari.

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'